



Condizioni Complementari (CC)

**Assicurazione
di cose Professional
Assicurazione
rischi d'infezioni in azienda**

Edizione 01.2021

Condizioni Complementari (CC)

1 Oggetto dell'assicurazione

1.1 Interruzione d'esercizio

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

1.1.1 Perdita di reddito

Viene considerata perdita di reddito la perdita di fatturato. È considerato fatturato

- per le aziende commerciali: il ricavo che risulta dalla vendita delle merci negoziate;
- per le aziende di servizi: il ricavo derivante dalla fornitura di servizi;
- per le aziende di fabbricazione: il ricavo derivante dalla vendita dei manufatti prodotti.

1.1.2 Spese supplementari

Spese supplementari effettivamente sostenute, ossia le spese straordinarie che si rendono necessarie per motivi connessi all'azienda e alle circostanze e che sono considerate adeguate dal punto di vista dell'economicità per proseguire l'attività aziendale al livello previsto durante l'interruzione.

Si considerano spese supplementari

- le spese per la limitazione del danno, ovvero i costi che hanno l'effetto di contenere il danno nel corso della durata di garanzia e che sono stati sostenuti dall'avente diritto in adempimento del suo obbligo di ridurre il danno;
- le spese speciali fino a concorrenza del 20% della somma assicurata per la perdita di reddito e per le spese supplementari, ovvero i costi che non hanno l'effetto di limitare il danno nel corso della durata di garanzia o che lo hanno soltanto dopo la sua fine. Sono considerate come tali anche le penali comprovate contrattualmente e debitamente motivate, derivanti dalla mancata o ritardata esecuzione di ordinazioni a causa dell'interruzione;
- i costi supplementari per vitto esterno di ospiti di strutture ricettive.

Le spese risparmiate vengono portate in deduzione.

1.1.3 Spese supplementari derivanti dall'interdizione dell'attività lavorativa

Durante il periodo di interdizione dell'attività lavorativa di singole persone operanti nell'azienda, AXA risarcisce entro i limiti della somma assicurata le spese supplementari derivanti dall'interdizione.

La chiusura dell'azienda non è considerata come interdizione dell'attività lavorativa.

1.1.4 Estensione della copertura assicurativa: Perdita di reddito e spese supplementari

L'assicurazione copre i danni causati dall'interruzione totale o parziale dell'esercizio che l'azienda assicurata subisce a seguito di un rischio riportato nella polizza.

A tale riguardo, il danno d'interruzione deve essere stato causato da un evento coperto in conformità alle presenti condizioni contrattuali.

Le perdite di introiti che sono la conseguenza diretta di un divieto di fornire merci a clienti sono coperte da AXA soltanto se la perdita fatta registrare dall'azienda assicurata per la durata effettiva del provvedimento disposto dalle autorità ammonta almeno al 20% degli introiti.

1.1.5 Durata della garanzia

AXA risponde del danno per la durata di 90 giorni a decorrere dal momento in cui si verifica il sinistro. Il sinistro si considera verificato a partire dall'entrata in vigore del provvedimento assicurato.

Per le aziende con attività stagionale la durata della garanzia termina il giorno in cui l'azienda sarebbe stata comunque chiusa anche se non si fosse verificato il sinistro.

L'assicurazione copre inoltre:

1.1.6 Danni di ripercussione a seguito della chiusura, ordinata dalle autorità, di aziende terze acquirenti o fornitrici dirette

L'assicurazione copre le perdite di reddito e le spese supplementari causate all'azienda assicurata dal fatto che un'azienda terza fornitrice o acquirente diretta in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein viene completamente o parzialmente chiusa per ordinanza emanata dalle autorità. A tale riguardo, la chiusura dell'azienda deve essere stata causata da un evento coperto in conformità alle presenti condizioni contrattuali.

La prova del nesso di causalità adeguata tra l'evento assicurato e il danno verificatosi nell'azienda assicurata deve essere fornita dallo stipulante.

AXA risponde del danno per la durata di 90 giorni a decorrere dal momento in cui si verifica il sinistro nell'azienda di terzi. Il sinistro si considera verificato a partire dall'entrata in vigore del provvedimento assicurato.

La copertura assicurativa sussiste tuttavia solo se la chiusura dell'azienda di terzi causa nell'azienda assicurata per la durata effettiva del provvedimento disposto dalle autorità una perdita pari ad almeno il 20% degli introiti.

1.2 Merci

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

1.2.1 Merci

Sono considerate merci le materie gregge impiegate per la produzione, i prodotti in corso di fabbricazione e quelli finiti nonché gli altri materiali utilizzati nell'azienda e i rifiuti riciclabili.

L'assicurazione copre:

- merci che sono di proprietà dello stipulante;
- merci appartenenti a terzi ricevute in consegna o custodia per le quali lo stipulante risponde per contratto o per legge;
- merci già consegnate a terzi. Lo stipulante deve provare che tali merci sono state comperate e contaminate nell'azienda assicurata. Se le merci sono assicurate in tutto il mondo, AXA rimborsa soltanto i danni derivanti da provvedimenti delle autorità competenti, nella misura in cui le autorità svizzere avrebbero agito analogamente ai sensi del vigente diritto svizzero.

1.3 Spese

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

1.3.1 Spese

Qualora si verifichi un sinistro assicurato, l'assicurazione copre inoltre le spese sostenute per:

- ripulitura e disinfezione dell'azienda e/o del mezzo di trasporto;
- trasporto, deposito e distruzione di merci assicurate.

2 Rischi e danni assicurati

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre:

2.1 Germi di malattie contagiose

2.1.1 Misure assicurate disposte dalle autorità

L'assicurazione copre i danni derivanti dai seguenti provvedimenti ordinati dalle autorità al fine di evitare il propagarsi di malattie contagiose:

- chiusura o quarantena dell'azienda assicurata o di parti dell'azienda assicurate;
- distruzione delle merci contaminate o presunte tali;
- interdizione dell'attività lavorativa per singole persone occupate nell'azienda assicurata;
- divieto di fornire merci a clienti dell'azienda assicurata;
- chiusura completa o parziale di aziende terze fornitrici o acquirenti dirette in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein (danni di ripercussione).

La copertura assicurativa è operante se le competenti autorità svizzere o del Liechtenstein hanno individuato agenti patogeni di malattie contagiose assicurati nell'azienda assicurata, nell'azienda terza o su persone operanti nell'azienda assicurata e, in virtù di disposizioni di diritto pubblico, hanno disposto apposite misure volte a evitare la propagazione di malattie contagiose.

2.1.2 Laboratorio indipendente

Qualora, in caso di superamento dei valori limite, un laboratorio neutrale, indipendente dallo stipulante e accreditato raccomandi dei provvedimenti che avrebbero dovuto essere ordinati dalle competenti autorità svizzere, conformemente alle vigenti disposizioni di diritto pubblico, AXA riconosce il danno alle merci assicurate nonché le spese consequenziali, ma non il danno da interruzione d'esercizio.

2.1.3 Agenti patogeni assicurati

La copertura assicurativa è operante esclusivamente per i seguenti agenti patogeni trasmissibili all'uomo e soggetti di norma all'obbligo di denuncia alle autorità sanitarie:

Agente patogeno	Può provocare la seguente malattia
Escherichia coli enteroemorragico (EHEC, VTEC, STEC)	Infezione da escherichia coli enteroemorragico (EHEC, VTEC, STEC)
Legionella spp.	Legionellosi
Listeria monocytogenes	Listeriosi
Virus del morbillo	Morbillo
Norovirus	Infezione da norovirus
Salmonella spp.	Salmonellosi
Shigella	Shigellosi (dissenteria batterica)
Stafilococco aureo	Intossicazione da stafilococco

Complesso Mycobacterium tuberculosis

Questa enumerazione è esaustiva.

2.2

Sostanze estranee e componenti

Sono coperti dall'assicurazione i danni materiali causati dalla contaminazione di merci assicurate con sostanze elencate nell'Ordinanza sui tenori massimi di contaminanti (Ordinanza sui contaminanti, OCont) e nell'Ordinanza concernente i livelli massimi per i residui di anti-parassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA).

La copertura assicurativa è operante se al momento in cui si è verificato l'evento in questione sono stati superati i livelli massimi per i residui (LMR) e di conseguenza le merci non possono più essere messe in circolazione. I LMR sono elencati in modo esaustivo nell'OCont e nell'OAOVA.

Si considerano sostanze estranee e componenti i pesticidi, metalli, fitormoni nonché sostanze speciali come iodio, nitrati, ecc.

AXA riconosce la prova del superamento dei valori massimi prodotta dalle competenti autorità svizzere o del Liechtenstein o da un laboratorio indipendente ai sensi della disposizione 2.1.2.

L'assicurazione non copre:

- i danni causati da radionuclidi;
- nel caso di latte e latticini, i danni causati da agenti farmacologici usati a scopo preventivo o terapeutico.

3

Esclusioni generali

3.1

Danni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- Danni causati da misure emanate in relazione a una situazione «particolare» o «straordinaria» ai sensi della Legge federale sulle epidemie.
- Danni riconducibili a raccomandazioni di autorità o terzi.
- Danni conseguenti a misure per la lotta contro le epidemie animali.
- Danni che non sono riconducibili a uno dei rischi assicurati, come ad es.
 - la responsabilità contrattuale nei confronti di terzi (è fatta salva la disposizione 1.2.1);
 - i provvedimenti ordinati dalle autorità il cui fine diretto non è quello di evitare il propagarsi di malattie contagiose, come ad es. quelli concernenti il risanamento dell'azienda o la disinfestazione di cimici, topi, ecc.
- Danni a merci o i danni conseguenti a merci prodotte su impianti o parti di impianto prima che questi siano pronti per entrare in esercizio. Gli impianti o le parti di impianto sono considerati pronti per entrare in esercizio solo dopo che la fase di prova sia conclusa e il collaudo ufficiale sia avvenuto (con relativo verbale).
- Danni a merci o i danni conseguenti a merci, su cui si riscontrano carenze igieniche dovute alla modifica intenzionale della consueta prassi di fabbricazione.
- Danni conseguenti a metodi sperimentali di produzione.
- Danni causati all'interno della produzione di formaggio dell'azienda.
- Danni causati all'interno dell'allevamento di bestiame dell'azienda.
- Danni causati da parassiti come topi, ratti, tignole, acari, ecc., quando è dimostrato che il danno non è causa di malattie contagiose, nonché danni causati da parassiti come pulci, pidocchi, cimici, vermi, ecc.

- Danni conseguenti alla presa in consegna di merci della cui infezione o contaminazione o del relativo sospetto lo stipulante, o i suoi ausiliari, era o avrebbe dovuto essere a conoscenza usando la dovuta diligenza.
- Danni alla carne o causati dalla carne non ancora ammessa al consumo umano da parte degli organi ufficiali di controllo delle carni. Lo stesso vale per la carne importata soggetta a controllo da parte degli organi ufficiali svizzeri.
- Danni causati dallo stipulante o dai suoi ausiliari contravvenendo intenzionalmente a norme di legge o a disposizioni delle autorità.
- Danni riconducibili a mancanza di capitale determinata da danni materiali o da chiusura d'esercizio.
- Danni riconducibili a modifiche, ampliamenti o innovazioni effettuati successivamente alla data del sinistro ad attrezzature/arredamenti, impianti e fabbricati.
- Danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni (violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e in conseguenza delle misure che ne derivano, come pure i danni determinati da terremoti, eruzioni vulcaniche o dalle modifiche della struttura dell'atomo, nonché i danni dovuti a fuoriuscita di acqua da bacini e impianti idrici artificiali, salvo che lo stipulante provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi.
- Danni di qualsiasi tipo, indipendentemente da eventuali cause concomitanti, dovuti direttamente o indirettamente a terrorismo. È considerato terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza destinati al conseguimento di scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. L'atto o la minaccia di violenza sono idonei a diffondere paura o spavento nella popolazione, o in parti di essa, o a influire su un governo o su istituzioni statali.
- Aumenti dei premi in seguito ad adeguamenti contrattuali.
- Le prestazioni dei pubblici pompieri, della polizia e di altre istituzioni obbligate a prestare soccorso.
- Le spese per la dimostrazione del danno.

3.2 Cose e animali non assicurati

L'assicurazione non copre:

- le merci che al momento della presa in consegna da parte dello stipulante o dei suoi ausiliari erano già contaminate da agenti patogeni o da sostanze estranee e componenti;
- prodotti ematici a uso medico;
- piante vive;
- animali vivi.

4 Validità territoriale

La copertura assicurativa si estende ai locali aziendali e ai magazzini, compresi i mezzi di trasporto fermi dello stipulante in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. Le merci presso terzi sono assicurate nel mondo intero.

5 Indennizzo

5.1 In generale

L'indennizzo è limitato alla somma assicurata specificata nella polizza per ciascun modulo di copertura.

Se la polizza o le presenti CGA prevedono limitazioni di somma per determinate prestazioni, il diritto all'indennizzo esiste soltanto una volta per ogni evento, anche se la medesima copertura è garantita da diverse polizze.

5.2 Interruzione d'esercizio

5.2.1 Perdita di reddito

AXA risarcisce la differenza tra la cifra d'affari realizzata nel corso della durata della garanzia e quella prevista senza l'interruzione, al netto della differenza fra le spese presunte e quelle effettivamente sostenute.

5.2.2 Spese supplementari e spese supplementari derivanti dall'interdizione dell'attività lavorativa

AXA risarcisce le spese supplementari ai sensi delle disposizioni 1.1.2 e 1.1.3. Le spese per la limitazione del danno che si protraggono oltre la durata dell'interruzione o della garanzia (qualora la copertura delle spese particolari sia esaurita) vengono ripartite fra l'avente diritto e AXA a seconda dell'utilità che ciascuno ne ricava.

5.2.3 Circostanze particolari

Nel calcolo del danno è necessario tenere conto delle circostanze che avrebbero comunque inciso sulla cifra d'affari nel corso della durata della garanzia, anche senza l'interruzione d'esercizio.

5.3 Merci

L'indennizzo per le merci assicurate viene calcolato in base al loro valore di risarcimento al momento in cui si verifica l'evento, fatta deduzione del valore dei residui. Si considera valore di risarcimento il prezzo di mercato, ossia il prezzo valevole nel momento in cui si verifica l'evento per l'acquisto di una cosa equivalente, vale a dire:

- il prezzo d'acquisto per la merce comperata;
- il prezzo di vendita per le merci di fabbricazione propria.

Qualora delle merci possano venir rese di nuovo utilizzabili, AXA paga le spese per la trasformazione, il travaso e/o il reimballaggio e risarcisce un eventuale minor valore residuo.

5.4 Spese

Le spese assicurate vengono risarcite sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)